

Provincia di Biella

Subingresso nella titolarità di concessione preferenziale d'acqua sotterranea, ad uso Agricolo, estratta mediante un pozzo in Comune di Quaregna Cerreto, assentito al Sig. SOLA Enrico con D.D. n. 929 del 21.06.2023. PRAT. QUAREGNA9

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 929 del 21.06.2023

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

1. Di assentire, al Sig. SOLA Enrico – nato a (omissis) - (Cod. Fiscale: omissis), residente in (omissis) - il subingresso nella titolarità dell'utenza d'acqua pubblica, originariamente riconosciuta al padre: Sig. SOLA Ermanno con D.D. 26.07.2007 n. 2.533 e precisamente:

nella concessione per derivare litri al secondo massimi 1,3 (unovirgolatrè) e litri al secondo medi 0,003 (zerovirgolazerozerotrè) d'acqua, corrispondenti ad un volume complessivo annuo di 90 (novanta) metri cubi, estratti da acquifero superficiale, mediante un pozzo ad uso Agricolo, in Comune di Quaregna Cerreto (Fg. n. 13 – mapp. n. 354) - Codice utenza regionale: BI10218 - Fascicolo provinciale: QUAREGNA9 - Scadenza: 25 luglio 2047.

2. Di stabilire che la concessione continuerà ad essere vincolata agli obblighi e condizioni contenuti nel disciplinare n° 1.822 di repertorio sottoscritto in data 16.06.2004 (omissis).

Il Dirigente /Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 1.822 di Rep. del 16 giugno 2004

Art. 7 – CONDIZIONI PARTICOLARI SUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano;
- in caso di accertata interferenza, l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.
- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.
- Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Istruttore Direttivo Tecnico

Geom. Lucio MENGHINI